



12 04

0003387

20

*Ministero
delle Comunicazioni*

Direzione Generale Pianificazione
e Gestione dello Spettro Radioelettrico

Prot. n.
ex DGPGF/4/347009
Allegati
Risp. al n.
del



MOTOROLA Canopy
1299 Algonquin Rd
Schaumburg
IL 60196 U.S.A.

p.c. DATA Villa Ltd
7 Middle Green, Brockham,
Surrey, RH3 7JL REGNO UNITO

p.c. Segretariato Generale Sede
ex Ufficio I

p.c. ex D.G.C.A. Sede

p.c. Ispettorati Territoriali Repubblica Loro Sede

OGGETTO: Notifica di immissione sul mercato ai sensi dell'art.6.4 del DLgs 9.5.2001 n. 269, degli apparati RLAN modelli 24xxSM, 24xxAP e 24xxBH (dove x può assumere il valore da 0 a 9) costruiti da MOTOROLA Canopy.

Si prende atto della notifica pervenuta a questa Direzione Generale, in data 3/11/04 e al riguardo si comunica che gli apparati in oggetto, **se conformi** a tutti i requisiti ed obblighi derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 9.5.01 n.269 possono essere immessi sul mercato e possono essere utilizzati sul territorio nazionale limitatamente nella banda di frequenze indicata nella nota 158 del Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze di cui al decreto 8.7.2002, così come modificata dal Decreto 20.2.2003.

Le caratteristiche tecniche dichiarate sono le seguenti:

Bande di frequenza: 2400-2483,5MHz

Potenza: max 100mW

Tipo di modulazione: FSK

Tipo di antenne: integrata e dedicata

Standard armonizzato di cui all'art.3.2 del DLgs 9 maggio 2001, n.269:EN 300 328 V.1.4.1

Si fa presente inoltre che l'uso degli apparati in esame è regolamentato da:

- D.Lgs 1.8.2003, n.259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) e 105 (libero uso), per uso privato;
- D.M. 28.5.03, per la fornitura dell'accesso del pubblico alle reti e ai servizi di telecomunicazioni.

Pertanto, in accordo con quanto previsto dall'art. 6.3 del D.Lgs. 9.5.01 n.269, il fabbricante, o il responsabile dell'immissione sul mercato degli apparati in questione, dovrà provvedere a fornire comunicazione all'utente di quanto sopra esposto.

Per informazione del notificante, si sottolinea infine che non essendo egli appartenente a paesi della Comunità Europea, ai sensi del punto 3 dell'allegato II del D.Lgs. 9.5.01 n.269, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica ricade sulla persona che immette il prodotto sul mercato (importatore), il quale deve essere stabilito nella Comunità.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. F. Troisi)